



**Centro  
Paghe  
Padova**

*...al Servizio del Professionista*

M:\Manuali\Circolari\_mese\2008\04\C0804-6.doc

## **AGGIORNAMENTO del 06/05/2008**

### SOMMARIO

<b><u>1.</u></b>	<b><u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI .....	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM.....	2
<b><u>2.</u></b>	<b><u>AGGIORNAMENTO</u></b>	<b><u>4</u></b>
2.1.	INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO .....	4

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

---

### **Edilizia – Industria (A021)**

per la suddivisione territoriale di Brescia nei livelli relativi agli operai gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale ora sono presenti con tre decimali.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

Il 30 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati inseriti gli importi delle tranche di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e giugno 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 30 aprile 2008 (vedere paragrafo una tantum).

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

Il 30 aprile 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati inseriti gli importi delle tranche di una tantum la cui corresponsione è prevista a giugno 2008 e giugno 2009, nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti in forza al 30 aprile 2008 (vedere paragrafo una tantum).

## 1.2. GESTIONE UNA TANTUM

---

*Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7 . A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.*

*Una tantum non di pertinenza del mese già inserite per la corresponsione in caso di cessazione:*

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 30/04/2008, ai soli lavoratori in forza al 30/04/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 500 (cinquecento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008;

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1ª tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2ª tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere per le imprese della stessa regione Umbria, nella procedura non vengono effettuate distinzioni territoriali.

A cura Utente valutare come procedere nel caso si desideri effettuare la contribuzione sindacale di euro 25,00 da trattenere sulla erogazione una tantum del mese di giugno 2008.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 30/04/2008, ai soli lavoratori in forza al 30/04/2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 500 (cinquecento) lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate, pari rispettivamente a:

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008;

€ 250 (duecentocinquanta) saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati, a titolo di una tantum, gli importi di cui sopra, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post - partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2008.

La detrazione degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dall'una tantum verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della 1ª tranche di una tantum; e nella misura del restante 50% in occasione dell'erogazione della 2ª tranche di una tantum.

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

A cura Utente valutare come procedere per le imprese della stessa regione Umbria, nella procedura non vengono effettuate distinzioni territoriali.

A cura Utente valutare come procedere nel caso si desideri effettuare la contribuzione sindacale di euro 25,00 da trattenere sulla erogazione una tantum del mese di giugno 2008.

## **2. AGGIORNAMENTO**

### **2.1. INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO**

---

E' stata riscontrato, in alcuni casi particolari (ad . es. dipendente deceduto con un'indennità di preavviso di € 50.000,00), che in fase di erogazione di indennità sostitutiva di preavviso e trattenuta FPC non venivano calcolati correttamente gli imponibili fiscali.

Tale anomalia è stata sistemata.